

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 5-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

(RELATORE MINNITI)

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 2013

SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori ZANDA, SCHIFANI, Mario MAURO e LANIECE

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione
del Consiglio di Presidenza nella XVII legislatura

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Proposta di modificazione del Regolamento: testo d’iniziativa dei senatori Zanda ed altri e testo proposto dalla Giunta per il Regolamento	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di modificazione del Regolamento sottoposta all'esame dell'Assemblea si fa carico di approntare soluzioni per garantire la massima rappresentatività del Consiglio di Presidenza in un frangente in cui tre Gruppi parlamentari risultano esclusi dall'organo di autogoverno del Senato.

Va appena ricordato che l'articolo 5, che regola la composizione del Consiglio di Presidenza, è di gran lunga la norma regolamentare che ha subito il maggior numero di rimaneggiamenti dal 1971 ad oggi, dal momento che essa è chiamata a garantire l'equilibrio tra le esigenze di rappresentatività in seno al Consiglio di Presidenza, l'aspettativa ragionevole che esso rifletta almeno in parte i rapporti di consistenza tra i Gruppi parlamentari costituitisi nell'Assemblea e, infine, l'evidente opportunità che non si costituisca un organismo pletorico i cui lavori sarebbero resi oltremodo inefficienti dall'elezione di un numero eccessivo di Segretari.

Atteso dunque che la Giunta si farà carico in futuro di affrontare una revisione dell'articolo 5 nell'ambito del più esteso ripensamento delle norme che presiedono ai lavori del Senato, la *ratio* ispiratrice della disposizione transitoria approvata dalla Giunta per il Regolamento consente, in via eccezionale e solo in questa legislatura, di estendere a tre il numero massimo dei Segretari chiamati ad integrare il Consiglio di Presidenza allo scopo di garantirne la piena rappresentatività.

In primo luogo, si risponde così all'esigenza contingente di non stabilire discutibili criteri di prevalenza tra i tre Gruppi al momento sprovvisti di un diritto di tribuna e che hanno avanzato la richiesta di ottenere un Segretario appartenente alle proprie file.

In secondo luogo, non può trascurarsi che il Consiglio di Presidenza ha già acconsentito all'integrazione mostrando sensibilità per le esigenze di rappresentare ciascuna delle compagini di Senatori attualmente costituite in questa Assemblea.

In terzo luogo, la norma si occupa di limitare ad un Senatore per Gruppo l'integrazione, a stabilire che essa non possa risolversi in una maggiorazione dei componenti superiore a tre e, da ultimo, che, qualora uno dei Senatori eletti mutasse Gruppo di appartenenza, costui decadrebbe dalla carica.

Vi è poi da precisare che la soluzione individuata nella disposizione transitoria che qui si illustra, si lascia preferire alle altre iniziative volte a dirimere l'attuale questione circa la composizione del Consiglio di Presidenza che pure sono state sottoposte all'attenzione della Giunta per il Regolamento.

In particolare, norme di interpretazione autentica quali quella prevista dall'articolo 2 del Documento II, n. 6, a firma del senatore Crimi ed altri, lascerebbero comunque un Gruppo sprovvisto di rappresentanza, a prescindere poi dall'ipotesi, ritenuta comunque insoddisfacente dalla maggioranza dei componenti della Giunta, di stabilire la prevalenza tra i Gruppi richiedenti in base alla data della loro costituzione.

Nel corso dell'esame in Giunta per il Regolamento si è peraltro preso in considerazione anche il Documento II, n. 1, a prima firma del senatore Zeller, il quale si fondava sostanzialmente sul medesimo criterio di prevalenza in favore dei Gruppi che per primi si sono costituiti all'inizio della legislatura. In proposito, rileva precisare che, proprio i rischi di una qualche ambiguità interpretativa sottesi all'originaria locuzione di «inizio della legislatura», hanno indotto la Giunta per il regola-

mento a chiarire che i Gruppi parlamentari aventi il diritto di accedere all'elezione di un ulteriore Segretario, sono quelli costituiti al momento dell'entrata in vigore della stessa disposizione transitoria in illustrazione.

Infine, per completezza, occorre evidenziare che nel corso dell'istruttoria si è fatto strada, in alcuni componenti della Giunta, il proposito di prevedere che l'integrazione del Consiglio di Presidenza, con tre Segretari capaci di rappresentare l'intero spettro delle forze parlamentari presenti in Assemblea, abbia luogo mantenendo invariate le spese

complessive sostenute dal bilancio del Senato per il funzionamento del Consiglio di Presidenza. In merito a tale questione, si valuta sin d'ora favorevolmente una proposta emendativa che si faccia carico di questa esigenza.

Svolte queste precisazioni, la Giunta per il Regolamento, dopo aver deliberato a maggioranza, raccomanda l'approvazione della proposta in esame.

MINNITI, *relatore*

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZANDA ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa e non trova applicazione il limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5.

2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non risulti rappresentato nel Consiglio di Presidenza e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbia avanzato richiesta di integrazione ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo 5 sulla quale abbia già deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario.

3. L'elezione avviene con un'unica votazione.

4. Nella votazione per l'elezione di cui al comma 2, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato la richiesta di cui al comma 2, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

5. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a tre.

6. Si applicano i commi 2-*quater* e 4 dell'articolo 5».

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. *Identico*:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti **alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria** e non trova applicazione il limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5.

2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non risulti rappresentato nel Consiglio di Presidenza e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione **transitoria**, abbia avanzato richiesta di integrazione ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo 5 sulla quale abbia già deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. *Identico*».

(Segue: *Testo d’iniziativa dei senatori Zanda ed altri*)

Art. 2.

1. La disposizione transitoria di cui all’articolo 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 2.

Identico

